

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. di Repertorio 5178

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

1° ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

E

1° IMPRESA Francesco Legrottoglie di Fasano per la
esecuzione di lavori di riparazione infissi ester-
ni, tinteggiature e verniciature ai Lotti 13°, 14°, 16°,
e 17° di alloggi popolari nel Comune di Ostuni-Lar-
go Risorgimento.-

Importo al netto di Lire 2.646.000.-

REPUBBLICA ITALIANA

in nome della Legge

L'anno millenovecentosessantotto in questo giorno
addiz del mese di giugno nella Sede dell'Isti-
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma-Diretto-
re Generale funzionario rogante dell'Istituto pre-
detto-autorizzato, con ordinanza n. 4/68 in data 1°
febbraio 1968 del Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione di detto Istituto, alla stipula dei con-
tratti nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sen-

Registrato a Brindisi li 15-6-68
al N. 1096 Mod. 1 Vol. C
Esatte lire Seimilanovecento
IL DIRETTORE DI 2° CL.
Illegibile

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 13°)-In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.

ART. 14°)- Per gli effetti del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domici-

dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.-

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

ART. 12°)- L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.-Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

citamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e dalle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

ART. 9°)-Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.1924 n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953 n. 936.-

ART. 10°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui lavori pubblici 20.3.1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

ART. 11°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi

ART. 6°)-Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.-

ART. 8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga espli-

si degli artt: 151 e 153 del T.U. 28 aprile 1938,
n.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge
2.7.1949 n. 408-sono comparsi, senza l'assistenza dei
testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo
con me, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile
dell'11.2.1913 n.89;

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato
in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi per nome e per conto del quale
dichiara di agire:

2°)-il Sig. Legrottaglio Francesco, nato il 16 Aprile
1938 in Fasano ed ivi residente alla via Grassi
n.17; Titolare dell'Impresa edile omonima.

PREMESSO

-CHE il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto ha autorizzato, nella seduta del 12.8.1967 con
delibera n.1479 l'esecuzione della prima fase del
programma di manutenzione generale;

-CHE con Ordine di Servizio del 2 aprile 1968 è
stato disposto l'esperimento delle licitazioni private
per l'appalto dei lavori di riparazione infissi
esterni, tinteggiature e verniciature alle vase
popolari in Brindisi(Lotti 19,20,21,22,23 e 24°

lio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

ART.15°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di Segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'entrata-senza diritto a rivalsa-a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari.-

A richiesta io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.147 del

di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata. -

ART. 4°) - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 5 del Capitolato Speciale di appalto. -

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale. -

ART. 5°) - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig. Legrottaglio Francesco di Fasano presta la cauzione di L. 132.300.- (Lire centotrentaduemilatrecento), mediante versamento in contanti effettuato presso il Banco di Napoli-Succursale di Brindisi-Tesoriere dell'Istituto come reversale n. 307 del 3.6.1968. - Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto. -

da Fasano" IMPRESA".-

ART. 2°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede all'Impresa Legrottaglio Francesco da Fasano la quale accetta l'appalto per l'esecuzione dei lavori di riparazione infissi esterni, tinteggiature e verniciature alle case popolari in Ostuni (Lotti 13°, 14°, 16 e 17°) giusta perizia redatta dal Direttore Tecnico di questo Istituto per l'importo complessivo di £. 2.800.000 -(Lire duemilioniotto-centomila) a base d'asta che, per effetto del ribasso di £. 5,50% (Lire cinque e centesimi cinquanta per cento) sui prezzi della perizia, si riducono a Lire £. 2.646.000 -(Lire duemilioneisicentoquarantaseimila).



ART. 3°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R. D. 23/5/1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia

-CHE esperita la detta licitazione privata in data 14.5.1968 i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Legrottaglie Francesco da Fasano col ribasso d'asta di £.5.50% (Lire cinque e centesimi cinquanta per cento), come da relativo verbale, che resta allegato al presente atto sotto la lettera B, approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con delibera n.1602 del 31 maggio 1968;

-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera C, e delle norme contenute nel Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP..-

TUTTO CIO' PREMESSO: le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Legrottaglie Francesco da Fasano, s'intendono qui integralmente trascritti e faranno parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Legrottaglie Francesco

per un importo di lire 6.150.000); Fasano (Lotti 5°, 6°, 7° e 8° per un importo di L. 2.800.000); Francavilla Fontana (Lotti 3°, 4°, 5° e 6° per un importo di Lire 2.600.000); Mesagne (Lotti 1° e 2° per un importo di Lire 1.250.000); Ostuni (Lotti 13°, 14°, 16° e 17° per un importo di L. 2.800.000);

-CHE i lavori relativi ai Lotti 13°, 14°, 16° e 17° di case popolari in Ostuni ammontano a L. 2.800.000 a base d'asta.-

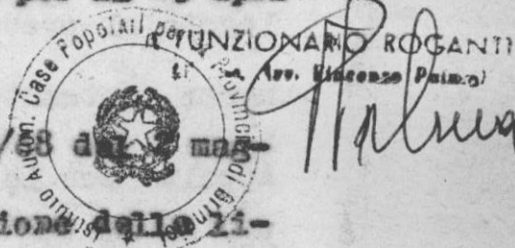
-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

-CHE la licitazione privata disposta per il 23 aprile 1968 andò deserta.-

-CHE con Ordinanza Presidenziale n. 8/68 del 1° maggio 1968 è stata disposta la ripetizione della licitazione privata a termini abbreviati.-

-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 14 maggio 1968, ad ore undici, si inviava invito di partecipazione a n. 20 imprese, come da raccomandata 4215 del 2/5/1968, che resta allegata sotto la lettera "A".-

-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore dodici del 13 Maggio 1968.-



T.U. 28.4.1938 n.1165 prorogato dalla Legge 18 Mar-
zo 1968 n.402.-

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso
bollo scritto da persona di mia fiducia per intero
su facciate undici e righe cinque sino a questo pun-
to della dodicesima facciata, oltre le formalità di
chiusura.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Legrottaglio Francesco

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

COPIA SEMPLICE



si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li

19 GIU. 1968

IL FUNZIONARIO ROGANTE

(Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma